

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI NEL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

ART.1 – OGGETTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L' **Affidamento familiare** è un istituto a tutela dei minori avente lo scopo di garantire condizioni adeguate per il corretto sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità temporanea di assicurarle, e rientra tra gli interventi socio-assistenziali erogati dal Comune di Isola delle Femmine.

Pertanto, il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e di aiuto posti in essere, può essere affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli, oppure ad una persona singola, in grado di assicurarli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione di cui egli ha bisogno.

Ove non fosse possibile l'affidamento familiare, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare, caratterizzata da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.

L'istituto dell'Affidamento o "Affido" familiare è normato dalle seguenti leggi:

- Legge 4 maggio 1983, n. 184 *"Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori"*;
- Legge 28 marzo 2001, n. 149 *"Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 nonché al Titolo VIII del libro primo del codice civile"*;
- Legge 19 ottobre 2015, n. 173 *"Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare"*;

- Legge 8 novembre 2000, n. 328 *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*;
- Legge r. 9 maggio 1986, n.22 *“Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia”*;
- Decreto Presidente Regione Sicilia 28 maggio 1987 *“Regolamento-tipo sull’organizzazione dei servizi socio-assistenziali”*.

ART.2 – TIPOLOGIE DI AFFIDO

Relativamente alle famiglie affidatarie, l’affido è **etero-familiare** quando le famiglie affidatarie non hanno vincoli di parentela con il minore; l’affido è **intra-familiare** quando gli affidatari sono individuati tra i parenti del minore entro il IV° grado.

Relativamente alla qualità/quantità temporale dell’affidamento, esso può essere **a tempo pieno**, nel caso in cui sia prevista permanenza stabile del minore presso gli affidatari; nel caso in cui il rapporto con gli affidatari sia occasionale oppure stabilito con tempistica ed eventi particolari (es: fine-settimana, vacanze estive e/o natalizie, esclusivamente in ore e/o giorni specifici durante la settimana, etc...) l’affidamento si configura **a tempo parziale**.

ART.3 – SOGGETTI CHE PREDISPONGONO L’AFFIDO

L’Affido familiare è predisposto dal Servizio Sociale professionale del Comune di Isola delle Femmine, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 ed anche il minore di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento. Il Giudice tutelare rende esecutivo il provvedimento con decreto.

Ove manchi l’assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il Tribunale per i minorenni con proprio decreto, applicando gli art. 330 e seguenti del codice civile. In questo caso, si configura un affidamento giudiziario.

L’affidamento familiare cessa con provvedimento emanato dalla stessa autorità giudiziaria che lo ha disposto, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d’origine che lo ha determinato; nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore; quando il minore affidato venga dichiarato adottabile; al raggiungimento della maggiore età del minore affidato.

ART.4 – PROGETTO D’AFFIDO

Il Servizio Sociale professionale del Comune di Isola delle Femmine elabora il così detto “*Progetto d’ Affido*”, dove sono indicate le motivazioni del provvedimento, l’autorità che lo ha emesso, i tempi ed i modi dell’espletamento dell’affido, ivi compresi i rapporti con la famiglia d’origine, la durata e le modalità di monitoraggio.

Per quanto concerne i compiti degli affidatari, essi sono normati dall’art.5 della legge 141/2001; possono essere dettagliati specifici e/o ulteriori compiti all’interno del progetto.

All’atto dell’avvio dell’affidamento, gli affidatari sottoscriveranno il così detto “*Patto d’Affido*” elaborato dal Servizio Sociale professionale e da esso sottoscritto.

Ad ogni affidatario possono essere affidati uno o più minori.

ART.5 – CENTRO AFFIDI DISTRETTUALE

Nelle more dell’istituzione del Centro Affidi Distrettuale e della costituzione del Registro dei soggetti affidatari, il Servizio Sociale professionale potrà avvalersi dell’ausilio delle associazioni di famiglie affidatarie presenti nel territorio provinciale, regionale e nazionale, al fine di individuare gli affidatari idonei ai casi in carico.

Ove se ne ravvisi la necessità, il Servizio Sociale professionale – in collaborazione con i servizi psicologici territoriali – può autonomamente individuare soggetti ritenuti idonei all’ affidamento, sia intra che etero familiare.

ART.6 – SOSTEGNO ECONOMICO E COPERTURA ASSICURATIVA

Ai sensi della normativa di cui all’art. 1 del presente Regolamento, ai soggetti affidatari va garantito, quando necessario, un sostegno economico per concorrere alle spese connesse all’inserimento del minore nell’ ambiente di vita in cui è stato accolto.

Inoltre, deve essere stipulata un’assicurazione per la responsabilità civile contro terzi in caso di affidamento etero-familiare.

ART. 7 - TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO

1. Affidamento etero-familiare a tempo pieno

Nel caso di affidamenti etero-familiari con permanenza del minore a tempo pieno disposti con provvedimento amministrativo o con provvedimento dell'Autorità giudiziaria, il contributo è corrisposto a tutti i nuclei indipendentemente dalla condizione economica.

L'importo del contributo mensile è quantificato in Euro 400,00.

Il contributo fissato subisce variazioni nei seguenti casi:

- è diminuito dell'importo pari agli assegni familiari relativi al minore in affido, di cui l'affidatario detenga la disponibilità;
- è diminuito del 30% per ogni bambino, oltre il primo, affidato allo stesso nucleo familiare;
- è aumentato del 20% per i minori in affido familiare con invalidità civile al 100% e disabilità grave (legge 104/92 art. 3, comma 3) certificata.

2. Affidamento intra-familiare a tempo pieno

Nel caso di affidamento intra-familiare disposto dall'Autorità giudiziaria o da provvedimento amministrativo, per quanto l'art. 433 del codice civile individui le persone obbligate agli alimenti, tuttavia, al fine di impedire che le eventuali ridotte disponibilità economiche degli affidatari pregiudichino le opportunità di sostegno, di socializzazione e di formazione per i minori affidati, si prevede un contributo economico mensile quantificato in Euro 300,00.

Il contributo fissato subisce variazioni nei seguenti casi:

- è diminuito dell'importo pari agli assegni familiari relativi al minore in affido, di cui l'affidatario detenga la disponibilità;
- è diminuito del 30% per ogni bambino, oltre il primo, affidato allo stesso nucleo familiare;
- è aumentato del 20% per i minori in affido familiare con invalidità civile al 100% e disabilità grave (legge 104/92 art. 3, comma 3) certificata.

Inoltre, il contributo per l'affidamento intra-familiare a tempo pieno potrà essere erogato esclusivamente in presenza delle condizioni reddituali che caratterizzano una

situazione di grave difficoltà economica, prendendo come riferimento le soglie di accesso al Reddito di Cittadinanza in sede di prima applicazione.

Nello specifico, il nucleo familiare affidatario deve essere in possesso congiuntamente di:

- Un **valore ISEE** inferiore a 9.360 euro;
- Un **valore del patrimonio immobiliare**, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro;
- Un **valore del patrimonio mobiliare** (depositi, conti correnti, etc...) non superiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,1 ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave. Se il nucleo familiare risiede in un'abitazione in affitto, la soglia è elevata a 9.360 euro.

Inoltre, la famiglia affidataria non deve beneficiare né del Reddito di Cittadinanza, né di altre misure di sostegno al reddito nazionali, regionali o comunali.

Per la tipologia di affidamento intra-familiare, il contributo economico potrà essere erogato fino al pronunciamento definitivo della decadenza della potestà genitoriale da parte dell'Autorità giudiziaria e conferma dell'affidamento ai parenti entro il IV°.

Infatti, in tale fattispecie il minore entra a far parte in via definitiva nel nucleo familiare affidatario e, pertanto, le eventuali condizioni di disagio economico della famiglia nel suo complesso dovranno trovare risposta negli strumenti di sostegno al reddito e di contrasto alla povertà predisposti in via generale.

ART. 8 - REQUISITI D'ACCESSO E DURATA DEL CONTRIBUTO

Possono accedere al contributo economico i nuclei familiari o le persone singole che hanno in affidamento uno o più minori che ricadono nella competenza del Comune di Isola delle Femmine.

Per minore residente deve intendersi quanto statuito dall' art. 45 del Codice Civile. Tuttavia, se la residenza del minore così intesa subisce variazioni nel corso dell'affidamento familiare, persiste la competenza amministrativo/economica del

Comune che ha emesso il provvedimento fino allo scadere dei termini dell'affido previsti nel decreto con il quale è stato disposto.

Nel caso di minori figli di genitori residenti in due Comuni diversi, entrambi titolari della potestà genitoriale, la competenza è di entrambi i Comuni, in misura del 50% della quota prevista dai rispettivi regolamenti.

ART. 9 - MODALITA' E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le richieste di erogazione del contributo economico previsto sono presentate per l'anno precedente a quello di richiesta e sono redatte sul modulo predisposto dall'ufficio competente, dal **1° Febbraio al 30 Aprile di ogni anno.**

Le istanze, indirizzate all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Isola delle Femmine, possono pervenire:

brevi manu al protocollo del Comune di Isola delle Femmine;

a mezzo raccomandata a/r;

a mezzo mail all'indirizzo servizisociali@comune.isoladellefemmine.pa.it

L'istanza va compilata e sottoscritta da entrambi i soggetti che costituiscono la coppia affidataria, che verranno identificati come soggetti richiedenti. Qualora vi sia un solo soggetto affidatario, l'istanza va sottoscritta soltanto da quest'ultimo.

La documentazione da allegare all'istanza è la seguente:

- Modello ISEE completo di DSU dell'anno in corso della richiesta (soltanto per affidamento intra-familiare);
- Copia del provvedimento con cui è stato disposto l'affidamento;
- Copia del documento d'identità e del codice fiscale dei richiedenti;
- Eventuale certificazione sanitaria attestante lo stato di disabilità grave del minore in affidamento.

Il procedimento amministrativo sarà curato dall'Ufficio ed il Responsabile del Settore emanerà il provvedimento consequenziale.